

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 MAGGIO 2013, N. 113

Convalida della elezione della consigliera Luciana Serri, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 15 maggio 2013, n. 75) 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 MAGGIO 2013, N. 114

Convalida della elezione del consigliere Giampaolo Lavagetto, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 15 maggio 2013, n. 76) 3

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3979-3980/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Naldi, Barbati, Sconciaforni, Monari, Noè, Manfredini, Grillini e Bazzoni sul procedimento di attivazione della sospensione e decadenza di diritto per incompatibilità alle cariche regionali 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 MAGGIO 2013, N. 113

Convalida della elezione della consigliera Luciana Serri, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 15 maggio 2013, n. 75)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:

- nella seduta antimeridiana del 26 marzo 2013 è stata proclamata eletta consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, la signora Luciana Serri, ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

- essendo trascorsi i quindici giorni prescritti dal 2° comma dell'articolo 17 della citata legge n. 108/1968, l'Assemblea deve provvedere alla convalida di tale elezione.

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna non si è data una propria legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità e pertanto trova applicazione la relativa normativa statale.

A norma dell'art. 4 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni della predetta Consigliera proclamata eletta così formulando la propria proposta di convalida, di seguito riportata (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 maggio 2013, n. 75):

"(omissis)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che nella seduta dell'Assemblea legislativa del 26 marzo 2013 con atto n. 108 è stata proclamata eletta Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, la signora Luciana Serri;

Visto l'art. 122 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Richiamati inoltre:

- l'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia";

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche o integrazioni;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche o integrazioni;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 no-

vembre 2012, n.190"

Visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale";

Vista la documentazione, relativa alla Consigliera in argomento, acquisita agli atti della Direzione generale.

Accertato che non sussistono cause d'ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalle leggi nn. 18/1979, 154/1981 e dai decreti legislativi nn. 502/1992, 267/2000 e 235/2012.

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell'elezione della Consigliera regionale Luciana Serri ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Richiamata inoltre la Delibera UP n. 5 del 20 maggio 2010 recante "Accertamento e dichiarazione della costituzione e della consistenza numerica dei Gruppi assembleari della IX legislatura (art. 36 Statuto, art. 11 Regolamento interno, art. 1, comma 2 l.r. 32/1997)";

Vista l'adesione al Gruppo assembleare Partito Democratico presentata dalla Consigliera regionale Luciana Serri (prot. n. 14001/2013);

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la propria precedente delibera n. 5/2010, relativamente al punto a) riguardante la costituzione dei Gruppi assembleari della IX legislatura;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

delibera:

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione della Consigliera regionale Luciana Serri, proclamata eletta per surrogazione con deliberazione assembleare n. 108 del 26 marzo 2013.

"(omissis)"

Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 40
assenti	n. 10
favorevoli	n. 40
contrari	n. --
astenuiti	n. --

delibera:

- la convalida della elezione della consigliera Luciana Serri, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 MAGGIO 2013, N. 114

Convalida della elezione del consigliere Giampaolo Lavagetto, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 15 maggio 2013, n. 76)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:

- nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013 è stato proclamato eletto consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per temporanea sostituzione, il signor Giampaolo Lavagetto, ai sensi dell'art. 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

- essendo trascorsi i quindici giorni prescritti dal 2° comma dell'articolo 17 della citata legge n. 108/1968, l'Assemblea deve provvedere alla convalida di tale elezione.

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna non si è data una propria legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità e pertanto trova applicazione la relativa normativa statale.

A norma dell'art. 4 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del predetto Consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta di convalida, di seguito riportata (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 15 maggio 2013, n. 76):

“(omissis)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che nella seduta dell'Assemblea legislativa del 23 aprile 2013 con Delibera assembleare n. 111 è stato proclamato eletto Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per temporanea sostituzione, il signor Giampaolo Lavagetto;

Visto l'art. 122 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Richiamati inoltre:

- l'art. 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia”;

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del “Testo unico delle disposizioni in materia

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”

Visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;

Dato atto che è trascorso il termine di 15 gg. stabilito dal secondo comma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale”;

Vista la documentazione, relativa al Consigliere in argomento, acquisita agli atti della Direzione generale.

Accertato che non sussistono cause d'ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalle leggi nn. 18/1979 e 154/1981 e dai decreti legislativi nn. 502/1992, 267/2000 e 235/2012.

Preso atto che il consigliere Lavagetto, in relazione all'eventuale esistenza di cause di sospensione di diritto come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 235/2012, ha dichiarato di essere stato condannato in primo grado dal Tribunale di Parma (N.R. SENT. 325/2011) per il reato di cui all'art. 314 c.p. con sentenza del 12 ottobre 2011 (motivazioni depositate il 4 novembre 2011) e che tale sentenza è stata appellata.

Ritenuto di dar corso alla procedura per la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Giampaolo Lavagetto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno;

Ritenuto inoltre opportuno comunicare al prefetto del capoluogo di regione l'esistenza del provvedimento giudiziario sopraccitato per le necessarie verifiche e adempimenti di competenza;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

delibera:

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione del Consigliere regionale Giampaolo Lavagetto, proclamato eletto per temporanea sostituzione con deliberazione assembleare n. 111 del 23 aprile 2013.

(omissis)”

Dato atto che i consiglieri Andrea Defranceschi, Presidente del gruppo "Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it" e Giovanni Favia, del gruppo “Misto”, dopo aver dichiarato di non partecipare al voto, escono dall'Aula al momento della votazione;

Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 39
assenti	n. 11

favorevoli n. 39
 contrari n. --
 astenuti n. --

delibera:

- la convalida, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regio-

nali delle Regioni a statuto normale", della elezione del consigliere Giampaolo Lavagetto, proclamato eletto per temporanea sostituzione;

- di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Bologna per le necessarie verifiche e adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 3979-3980/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Naldi, Barbati, Sconciaforni, Monari, Noè, Manfredini, Grillini e Bazzoni sul procedimento di attivazione della sospensione e decadenza di diritto per incompatibilità alle cariche regionali

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di fronte alle problematiche relative all'applicazione del D.lgs. 235/2012, nel sottolineare che, sul piano dei valori costituzionali:

- le disposizioni in tema di incandidabilità sono volte alla tutela della libera determinazione degli organi elettivi;

- le disposizioni in tema di ineleggibilità sono volte a garantire e tutelare la libertà di voto, facendo sì che la sua espressione rimanga immune da condizionamenti derivanti dalla posizione del candidato, così come previsto dall'art. 48 della Costituzione;

- le disposizioni in tema di incompatibilità riguardano, infine, il libero esercizio del mandato parlamentare e dei mandati regionali e locali, così come previsto agli artt. 67, 121 e 122 della Costituzione.

Evidenziato che tutte queste disposizioni sono volte alla tutela degli interessi dell'intera collettività e a garantire il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Dato atto che il D.lgs. 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" pur procedendo a introdurre una utile disciplina organica in materia di incandidabilità, armonizzando le disposizioni previste per diversi livelli elettivi ed amministrativi nazio-

nali e sovranazionali, presenta, per quanto riguarda la parte relativa alle regioni, problemi di coordinamento con le leggi e le norme regionali.

Evidenzia

che il procedimento di attivazione della sospensione e decadenza di diritto per incompatibilità alle cariche regionali previsto all'art. 8 del D.lgs. 235/2012 è sviluppato in forme complesse e articolate, che implicano l'intervento di più soggetti su più livelli istituzionali con tempi differenziati e non omogenei, e quindi l'esercizio di voto da parte dell'Assemblea legislativa è tale da configurarsi come atto dovuto; tutto ciò determina incongruenze e problemi applicativi oltre che il rischio di determinare contenziosi laddove si sottrae all'Assemblea legislativa, in presenza di quelle fattispecie previste dal D.lgs. 235/2012 che comportano la sospensione temporanea dalla carica di Consigliere regionale, la competenza relativa alla convalida degli eletti, affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chiede

al Presidente della Giunta regionale di attivarsi attraverso la Conferenza delle Regioni per un intervento urgente di correzione della normativa che riconosca, entro un quadro nazionale che ne regoli in modo omogeneo le cause, la piena titolarità delle Assemblee legislative per quanto concerne l'avvio e l'emanazione del provvedimento di sospensione e di decadenza.

Si impegna

ad adottare l'unico atto di competenza in materia in capo all'Assemblea legislativa, vale a dire una modifica della Legge Regionale che regola la quantificazione dell'assegno sostitutivo dell'indennità di carica previsto in caso di sospensione riducendone significativamente gli importi e a prendere in esame ulteriori provvedimenti per arrivare ad una modifica dall'attuale situazione.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 maggio 2013